

	<b>ITIS STANISLAO CANNIZZARO</b>  <b>COLLEFERRO</b>	  <b>MPI</b>
	Comunicazione n. 41 Del 14 ottobre 2015	

**AL PERSONALE DOCENTE**  
**AL PERSONALE ATA**  
**AL DSGA**

**Il Dirigente Scolastico emana la seguente**

### **Direttiva sulla vigilanza all'interno dell'Istituto**

*(La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza)*

#### **PREMESSA: QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo - o patrimoniale - che vanno attentamente considerate.

La cosiddetta "culpa in vigilando" dei dipendenti è disciplinata dall'art.61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: Dlgs 297/94), che prevede responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

**Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).**

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

*“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). “ [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).*

L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.*

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione*

Il profilo dell’area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *“l’efficienza e la funzionalità”* dei laboratori e il *“supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche”* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

## **ART. 1 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI DOCENTI**

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima
2. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
3. Durante gli intervalli tra le lezioni i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
6. Gli insegnanti accompagnano la classe all’uscita accertandosi che non rimanga nessuno in classe.
7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
8. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.
9. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

10. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.
11. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Se crediamo che la scuola sia una comunità educante ne consegue che qualunque adulto (docente, personale ATA o gli stessi genitori presenti a scuola) ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'interno dell'istituzione
12. E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza o la Presidenza.

## **ART. 2- NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
2. I collaboratori scolastici:
  - a) devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni;
  - b) devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
  - c) devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
  - d) devono vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - e) devono riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
  - f) devono sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
  - g) devono impedire, con le buone maniere, che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi;
  - h) devono invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
  - i) devono sorvegliare l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
  - j) Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al DSGA
3. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo
4. Il personale ATA ha il diritto - dovere di garantire la vigilanza e quindi di sollecitare gli studenti a rientrare in classe entro il termine delle ricreazioni .In qualsiasi luogo essi si trovino avranno

cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola.

5. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione:
  - dovranno rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni
  - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario
  - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora
  - controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza
  - segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente
  - collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo
  - non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi.
  - segnalare immediatamente, (nell'ordine) al docente della classe, ai collaboratori del DS, e successivamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione.

### **ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI ALUNNI**

1. Gli alunni possono entrare in Istituto a partire dalle ore 8.00.
2. E' vietato introdurre nel cortile della scuola ogni mezzo di locomozione (motorini, scooter, biciclette);
3. E' consentito agli alunni, prima dell'ingresso a scuola, di permanere nel cortile interno dove devono mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso
4. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
5. Durante l'intervallo, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
6. Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC e che hanno scelto di uscire dalla scuola devono uscire, non è consentito loro di permanere o circolare nell'edificio.

### **ART 4 : ACCESSO DEL PUBBLICO**

1. Dopo l'entrata degli alunni, alle ore 8.20 verranno chiusi i cancelli di ingresso alla scuola.
2. L'ingresso all'edificio scolastico degli estranei (genitori, fornitori, visitatori vari) o comunque al di fuori dell'orario di apertura è regolato dal personale di portineria, che ha il dovere di accertarsi dell'identità e delle motivazioni della visita.
3. L'ingresso non è consentito in concomitanza con l'entrata e l'uscita degli studenti né durante lo svolgimento dell'intervallo.

#### **ART. 5 CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA**

1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile della scuola ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni
2. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

#### **ART 6 VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

1. I docenti e i collaboratori scolastici devono collaborare nel *garantire la vigilanza* negli spazi interni ed esterni dell'Istituto (classi, corridoi o cortili) durante la breve pausa destinata alle ricreazioni (NB questo costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante l'orario di servizio)
2. Al fine di integrare la sorveglianza nel cortile antistante l'istituto, i docenti volontari (non in servizio durante la terza ora di lezione) saranno organizzati in turni a cura della vicepresidenza.

#### **ART.7 ENTRATE / USCITE**

1. In caso di assenze preavvisate (per malattia, permessi, formazione, visite guidate, uscite didattiche, ecc) per le quali ci si troverà nell'impossibilità di utilizzare/nominare altri docenti **le classi verranno fatte entrare dopo o uscire prima e** verranno fatti spostamenti orari per compattare la giornata scolastica nelle ore centrali. Di tali cambiamenti verranno informate, con apposite e tempestive comunicazioni, le famiglie.

La presente direttiva, con carattere di notifica, ha validità fino alla emanazione di un Regolamento di Istituto che regoli ulteriormente quanto specificato e va posta all'attenzione di tutto il personale. I docenti e tutto il personale ATA sono invitati a firmare l'elenco nominativo allegato per presa visione. Si prega inoltre il DSGA, attraverso l'Ufficio del personale, e i Collaboratori del D.S. di assicurarsi che la nota sia letta da tutto il personale. In particolare, il personale supplente e quello di nuova nomina dovrà ricevere copia del presente all'atto dell'assunzione in servizio.

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Alberto Rocchi)